

legge, proposta dal ministro e dalla Commissione, si migliora la condizione degli insegnanti privati, perchè prima essi erano soggetti al pieno arbitrio del Governo, ed oggi invece essi debbono essere giudicati. La questione versa soltanto sulla qualità del tribunale che deve giudicare.

Da una parte l'onorevole Tola crede che si convenga meglio il mandarli ai tribunali ordinari, e fare un processo nel modo che si pratica per gli altri crimini; noi crediamo invece che si convenga meglio mandarli ad un tribunale speciale o particolare, se così si vuol dire.

Questo Consiglio superiore sarà un giuri, se volete; ma, se le nazioni incivilite affidano i giudizi sulla vita dei cittadini e sulla fortuna loro al giuri, riservando ai magistrati l'applicazione della legge, pare a me che si possa a maggior ragione deputare un giuri sopra le accuse mosse ai maestri.

Del rimanente v'ha Ministero pubblico anche qui, v'hanno i consultori e gli ispettori che accusano; l'incolpato è abilitato a fare le proprie difese; v'ha una magistratura di quindici persone o professori emeriti, uomini cospicui; può adunque aspettarsi una sentenza equanime da questi giurati, almeno quanto si può aspettare dai tribunali.

D'altra parte dico che è in vantaggio degli stessi maestri accusati. Il fatto solo di mandare ai tribunali ordinari una accusa verso un maestro o un direttore può appannarne assai più la riputazione che il mandarlo a quel tribunale particolare che è costituito di persone le quali, avendo avuto o avendo parte nell'insegnamento, hanno piuttosto benignità che severità soverchia verso gli incolpati.

Ripeto che l'accusa è portata da ufficiali conosciuti, che è libera la difesa dell'accusato, che il giudizio è pronunciato da un corpo di quindici cittadini spettabilissimi. Né si tratta poi di casi che accadano così frequenti, anzi sono rari i casi che possano portare il chiudimento d'istituti privati.

Io quindi sono più inchinevole ad assoggettare i maestri e i direttori a questi giudici particolari che ai tribunali ordinari.

CASARETTO. Mi pare che si sono confuse due cose che vogliono essere distinte. Per due motivi possono essere chiusi gli stabilimenti di pubblica istruzione. L'uno (ed è stabilito dal secondo alinea dell'articolo 8) si è quando questi stabilimenti non si conformano alle leggi; il secondo caso è quando in questi stabilimenti avvengono degli scandali od abusi che non possono essere ben definiti dalle leggi stesse, e in questo caso ancora possono essere chiusi in virtù dell'alinea secondo dell'articolo 8.

Ora la proposta fatta dall'onorevole Tola mi pare che si limiti unicamente al caso contemplato nel secondo alinea, che cioè questi stabilimenti possano essere chiusi per non essersi conformati a leggi positive. Ciò detto, ne risulta che, sia il signor ministro nella prima parte della sua risposta, sia l'onorevole Farini, sono andati fuori della questione. Essi hanno detto: vi sono dei casi in cui uno stabilimento può essere chiuso per scandali, per abusi dei quali non possono essere chiamati a giudicare i tribunali, perchè non sono contemplati da leggi chiare e positive. Qui deve intervenire una specie di sentenza di giuri. Ciò starebbe bene se la proposta riguardasse l'alinea terzo; ma siccome riguarda l'alinea secondo, questo ragionamento non vale, perchè, secondo quest'alinea, tali stabilimenti possono essere chiusi quando rifiutano di conformarsi o non si conformano realmente alle leggi. Questo è un fatto positivo di cui devono essere giudici i tribunali.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Darò una risposta che può forse troncare la questione. La distinzione fatta dall'onorevole Casaretto la trovo giusta e conforme alle vere regole disciplinari ed anche legislative. Egli osserva che

quando si tratta di gravi scandali, di casi di indisciplina, che possono giustificare la chiusura di uno stabilimento, sta bene che sia un corpo scolastico che decida; ma quando invece chiudete uno stabilimento per aver violata la legge, in questo caso pare che chi è destinato a farla rispettare ed a vendicarne le trasgressioni sono i tribunali. E in questo senso che io ho interpretato l'alinea secondo, cioè quando il ministro o chi per esso facesse chiudere uno stabilimento perchè ha violato la legge, e il capo dello stabilimento credesse di non averla violata, i tribunali devono decidere. Questa non è cosa nuova. Abbiamo l'esempio delle monache del Sacro Cuore di Ciamberti. Invitate ad uniformarsi alla legge del 1848, esse hanno creduto che questa non dovesse interpretarsi come era stata interpretata con decreto reale da uno de' miei predecessori, e ricorsero ai tribunali, ove il Ministero le seguì senza fare eccezioni. Si è fatta la causa, si è per due volte portata in cassazione, e così venne finita la questione. Dimodochè in caso analogo, se un altro istituto protestasse contro la chiusura perchè nel suo convincimento credesse di non aver violata la legge, i tribunali decideranno. Su questo non vi è dubbio alcuno, nè vi è necessità di dirlo, perchè è di diritto comune...

GAUVAGNO. Il tribunale si è dichiarato incompetente.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si ricorse al tribunale provinciale, il quale decise che il Ministero aveva ben applicato l'articolo della legge 4 ottobre 1848. Le monache condannate si appellarono alla Corte d'appello di Ciamberti, che invece le assolse. Allora la questione fu portata in Cassazione; e questa suprema Corte cassò la sentenza del magistrato d'appello, perchè esso non era competente a giudicare in quella causa.

Non è che la Corte di cassazione abbia dichiarato che il tribunale provinciale non aveva diritto di giudicare in questa causa, nè solamente per un difetto di forma, ma sì perchè gli avvocati che patrocinavano la causa delle dame del Sacro Cuore non dovevano, dopo la sentenza del tribunale provinciale di Ciamberti, che condannava le monache stesse, ricorrere avanti alla Corte d'appello, ma dovevano ricorrere immediatamente in Cassazione.

Diffatti, quando si accorsero di avere sbagliata la strada, diedero un nuovo ricorso per essere ammessi in tempo a ricorrere in Cassazione, chiedendo che non si facesse caso del ricorso avanti alla Corte d'appello; ma era di già trascorso il tempo legale, cosicchè la Corte di cassazione cassò di nuovo questo ricorso, dichiarando che per esso era passato il tempo utile. Questo si fu il vero andamento di quel processo.

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha facoltà di parlare.

TOLA P. Dalle risposte date dall'onorevole ministro, e da quanto dissero ancora gli onorevoli Farini e Casaretto, ricavò questa conseguenza, che la mozione da me fatta, non che lo schiarimento da me chiesto al signor ministro, sollevò una questione di molta gravità, che bisogna non pregiudicare.

L'onorevole ministro diceva essersi nella legge del 1833, mentre era ministro Guizot, consegnato questo principio che gli insegnanti liberi, quando avessero a dolersi delle decisioni dell'autorità costituita dalle leggi sulla pubblica istruzione, in ciò che rifletteva l'esercizio del loro diritto al libero insegnamento, avessero ricorso ai tribunali.

Ma questa legge non ha mai potuto mettere radice in Francia...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La legge? Oh! no, perdoni, vorrà dire quella disposizione.

TOLA P. Questa disposizione, va benissimo: e quando nell'anno 1844 il Thiers fece il suo rapporto alla Camera legislativa, disse francamente che gli insegnanti tutti avevano già